

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

34° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	21
5 ^a - Bilancio	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	33
7 ^a - Istruzione	»	37
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	43
11 ^a - Lavoro	»	47
12 ^a - Igiene e sanità	»	50

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	58
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	59
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	60

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Parisi.**La seduta inizia alle ore 10,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1362) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE rappresenta l'urgenza del provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati con alcuni emendamenti rivolti, tra l'altro, a rafforzare i controlli e le misure di prevenzione. Raccomanda la Commissione di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 settembre.

Il relatore PASSIGLI illustra gli emendamenti presentati, i quali in parte recepiscono le modificazioni introdotte alla precedente versione del decreto-legge. È il caso degli emendamenti 1.7 ed 1.8. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.1, presentato dai senatori Fuma-

galli Carulli ed altri, che prevede l'esonero dall'obbligo di comunicazione di alcuni dati contabili, in quanto il garante per l'editoria ritiene ancora utili tali elementi. All'articolo 2 motiva il suo parere contrario all'emendamento 2.1, in quanto la proposta rischia di dare vita a residui passivi. Il presidente VILLONE rileva che tale difficoltà potrebbe essere superata prevedendo soltanto una destinazione prioritaria, anzichè una riserva. Aderisce il RELATORE ed anche il sottosegretario PARISI. Il RELATORE illustra quindi l'emendamento al comma 4, rivolto a esplicitare il contenuto della disposizione, nonchè due emendamenti aggiuntivi, il primo diretto a evitare di finanziare testate fittizie (2.8), il secondo a modificare l'articolo 2, comma 32, della legge finanziaria per il 1996 (2.7). Quanto all'emendamento 2.3, egli suggerisce di verificare innanzitutto la copertura finanziaria della norma, rimettendosi peraltro alla valutazione della Commissione.

All'articolo 3 esprime parere favorevole all'emendamento 3.1. All'articolo 4 ricorda che la Commissione ne aveva rettificato la formulazione. All'articolo 7, esprime parere contrario agli emendamenti 7.1 e 7.2, dovendosi evitare di estendere tali rappresentazioni per non pregiudicare troppo i diritti degli autori. A questo fine egli motiva la presentazione di un suo emendamento, diretto a circoscrivere tali manifestazioni nelle sedi dei centri interessati (7.3). Illustra anche il seguente ordine del giorno di chiarificazione, il quale rinvia al Regolamento la precisa individuazione dei soggetti destinatari e la determinazione della qualità di socio:

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439,

impegna il Governo

a prevedere, con apposito regolamento di applicazione, criteri e modalità per individuare gli aventi diritto, che limitino il beneficio ai casi di effettiva destinazione ai soli soci ed invitati, i quali dimostrino che l'esecuzione non viene effettuata a scopo di lucro nè comporta l'esercizio di altre contemporanee attività effettuate a scopo di lucro.

In particolare, occorre prescrivere l'accertamento della iscrizione ai registri istituiti nell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 da almeno due anni, nonchè la verifica che l'esecuzione avviene esclusivamente a fini di solidarietà nell'esplicazione delle finalità di volontariato.

Dovranno anche essere precisate le modalità per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere comunque in un numero prefissato e limitato, prescrivendo che lo *status* di socio sia conseguito, in forma documentabile, con ampio anticipo rispetto alla data dell'esecuzione.

0/1236/1/1^a

IL RELATORE

All'articolo 9, sebbene a suo avviso la formulazione delle norme vigenti potrebbero comprendere anche la tutela delle opere del disegno in-

dustriale, ritiene sia opportuno accogliere l'emendamento 9.1. Per la tutela dell'impresa che ha acquisito il diritto di sfruttamento economico delle opere di ingegno, egli prospetta poi due alternative: un emendamento aggiuntivo, da riferire alla legge comunitaria, secondo il quale l'estensione dei termini di tutela è lasciata alla libera pattuizione delle parti in relazione ai contratti in essere (9.2); in secondo luogo e subordinatamente, la Commissione può definire un ordine del giorno nell'argomento del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439,

considerate le modificazioni intervenute negli ultimi anni nella normativa sul diritto d'autore, con particolare riferimento alla attuazione della direttiva comunitaria riguardante l'elevazione della durata della protezione;

preso atto in particolare che la direttiva comunitaria e la normativa italiana di recepimento non si limitano ad elevare la durata di protezione del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno ma estendono anche la durata dei diritti di sfruttamento economico di tali opere;

ravvisata la necessità di garantire in via prioritaria i diritti degli autori delle opere dell'ingegno nei confronti di estensioni *ope legis* della durata consentite ai cessionari di tali diritti per lo sfruttamento economico di dette opere, estensioni che potrebbero ledere l'autonomia contrattuale delle parti;

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria e ad attuare nella normativa italiana un organico adeguamento della stessa normativa che consenta una più efficace tutela degli autori delle opere dell'ingegno e il pieno rispetto della loro autonomia contrattuale;

invita il Governo

a promuovere l'integrazione e l'aggiornamento - in analogia a quanto già previsto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 per i contratti di edizione, rappresentazione ed esecuzione, e nel rispetto della autonomia contrattuale delle parti - della normativa riguardante la cessione dei diritti degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori ai soggetti che partecipano all'utilizzo economico dell'opera dell'ingegno, senza, in nessun caso, ammettere l'estensione della durata di utilizzo economico dell'opera dell'ingegno che, nel rispetto dell'autonomia contrattuale dei soggetti, non sia stata consentita dal suo autore.

0/1236/2/1^a

IL RELATORE

All'articolo 10 il RELATORE concorda con l'esigenza di incrementare il numero delle commissioni consultive, prevedendone una anche per le attività di danza (10.30). Altre modificazioni dovrebbero riguardare, al comma 3, il rinnovo dei componenti di tali organi (10.31). In un comma aggiuntivo dovrebbe essere inoltre disposta la costituzione di un co-

mitato consultivo di rappresentanza degli interessi (10.29), innovazione riguardo alla quale insiste al fine di tenere distinto il momento di elaborazione delle politiche di settore dal momento decisionale. Esprimendosi poi in senso negativo alla costituzione di una ulteriore commissione consultiva per la musica leggera, si dichiara contrario agli emendamenti 10.14, 10.17 e 10.13, i quali prevedono una diversa composizione delle commissioni centrali, ancora rappresentative degli interessi di categoria. In conseguenza di quanto anticipato, il parere del relatore è invece favorevole sugli emendamenti 10.15 e 10.11, mentre sugli emendamenti 10.18 e 10.8, relativamente al numero dei componenti delle commissioni consultive, egli si rimette alla valutazione della Commissione, ferma restando la sua pregiudiziale a favore dell'esigenza di tenere distinto il momento istruttorio da quello decisionale. Anche l'opportunità di introdurre in tali organi una rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali va considerata nell'ambito del comitato consultivo (emendamenti 10.3 e 10.4). Il suo parere è poi contrario sull'emendamento 10.20, ritenendo preferibile che la presidenza degli organi stessi sia lasciata al capo del Dipartimento. Mentre per gli emendamenti 10.9 e 10.10 valgono le considerazioni già espresse, pronuncia un parere contrario sull'emendamento 10.23, in quanto la tendenza legislativa più recente affida all'Esecutivo e non al Parlamento la responsabilità delle nomine per una più chiara individuazione dei rispettivi ambiti.

Il presidente VILLONE avverte che dopo le eventuali dichiarazioni del Rappresentante del Governo la Commissione potrà aggiornare i propri lavori alla seduta prevista per martedì 1° ottobre, quando potrà essere concluso l'esame del provvedimento con i relativi emendamenti, una volta acquisiti i previsti pareri.

Il senatore ROTELLI prende atto del parere favorevole espresso dal Relatore sull'emendamento 9.1, da lui presentato insieme alla senatrice Fumagalli Carulli ed altri, e suggerisce una rettifica alla sua formulazione («Il diritto d'autore», anziché «I diritti dell'autore»). Aderisce a questa modificazione il RELATORE.

Il senatore LISI, intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita il Presidente a concludere la seduta per consentire la partecipazione dei Commissari al dibattito sulla giustizia che in concomitanza si sta svolgendo in Assemblea. Ricorda a questo proposito che il Presidente del Senato aveva lasciato alla decisione delle singole Commissioni l'opportunità di sconvocare le sedute eventualmente già previste.

Il PRESIDENTE fa tuttavia presente che era stata in precedenza sconvocata la seduta pomeridiana, prevista per la stessa giornata, sul presupposto di poter proseguire i lavori nel corso della mattinata. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO conferma tale circostanza e si dice sorpresa che la richiesta del senatore Lisi venga manifestata mentre la Commissione sta effettivamente per concludere i propri lavori. La senatrice PASQUALI chiede di poter intervenire ad illustrazione dei propri emendamenti. Il PRESIDENTE dà assicurazioni, potendo ciò avvenire nella successiva seduta.

Il sottosegretario PARISI sostiene di aderire in linea di massima all'impostazione seguita dal Relatore e resa esplicita negli emendamenti da questi presentati, sui quali si riserva tuttavia di esprimere un preciso parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0019^o)

Il presidente VILLONE avverte dell'esigenza di convocare, per le giornate di martedì 1° ottobre e mercoledì 2 ottobre, sedute notturne per la trattazione, in particolare, dei disegni di legge nn. 1034 e 1124, in aggiunta alle consuete sedute pomeridiane, delle quali quella prevista per giovedì 3 ottobre dovrà tenersi necessariamente.

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1236**al testo del decreto-legge****Art. 1.***Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.1 FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

1.2 (Identico all'em. 1.1) SCHIFANI

1.3 (Identico all'em. 1.1) PIERONI

1.5 (Identico all'em. 1.1) MARCHETTI

1.6 (Identico all'em. 1.1) LISI

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «somma da lire un milione a lire dieci milioni» con le parole: «somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni»

1.4 PIERONO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «imprese individuali» con le altre: «le imprese e le ditte individuali».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «40 per cento».

1.8

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto della autonomia contrattuale delle parti tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse"».

1.9

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 4, sostituire le parole: «e uno nel Parlamento europeo» con le altre: «e l'altro nel Parlamento europeo».

2.6

IL RELATORE

Al comma 7, nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai cinque miliardi di lire annui».

2.1

FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

2.2 (Identico all'em. 2.1)

PIERONI

2.4 (Identico all'em. 2.1)

MARCHETTI

2.5 (Identico all'em. 2.1)

LISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'ente poste italiane applica per la spedizione di stampe in abbonamento postale edite da comuni, province, regioni e camere di commercio, le stesse tariffe applicate alle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 dell'articolo 2 della legge 549 del 1995, come previsto dal comma 34 dello stesso articolo».

2.3

BEDIN, DIANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nell'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, è soppresso l'ultimo periodo».

2.7

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Gli ultimi due periodi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e la testata per la quale richiedono la corresponsione di contributi deve essere stata editata e diffusa da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani"».

2.8

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «il legale rappresentante» fino alla fine del comma.

3.6

MARCHETTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «il legale rappresentante» fino a: «impresa individuale» con le altre: «I soggetti».

3.10

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «somma da lire un milione a lire dieci milioni» con le parole: «somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni».

3.1

FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

3.4 (Identico all'em. 3.1)

SCHIFANI

3.8 (Identico all'em. 3.1)

LISI

Al comma 3, dopo le parole: «comma 1 », inserire le seguenti: «primo periodo» e sopprimere il secondo periodo.

3.2

FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

3.3 (Identico all'em. 3.2)

SCHIFANI

3.5 (Identico all'em. 3.2)

PIERONI

3.9 (Identico all'em. 3.2)

LISI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.7

MARCHETTI

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei militari».

4.1

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «recitazione dell'opera» inserire le seguenti: «, diffuse anche con sistemi di trasmissione a circuito chiuso».

7.1

MAGGIORE, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche pro-loco».

7.2

MAGGIORE, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «nell'ambito normale» con le altre: «nella sede».

7.3

IL RELATORE

Art. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».

9.1

FUMAGALLI CARULLI, ROTELLI, DENTAMARO, FOLLONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore periodo: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto della autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse».

9.2

IL RELATORE

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

SCHIFANI

10.12 (Identico all'em. 10.1)

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

2. La Commissione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 restano in carica tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Qualora un componente della Commissione venga eletto nel corso del triennio, cessa comunque dall'incarico insieme agli altri componenti.

4. I componenti della Commissione istituita ai sensi del comma 1 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in condizioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali della Commissione.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento procede all'elezione dei

componenti della Commissione, ai sensi del comma 2. La Commissione deve insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla elezione dei componenti.

6. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1, per la partecipazione alle sedute nelle medesime commissioni.

7. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'insediamento della nuova Commissione.

8. Sono istituite consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Le consulte sono costituite con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo e sono composte dal Capo Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna consulta, di cui tre scelti dall'autorità di Governo, tre designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI, e due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le materie di competenza delle singole consulte. Il Presidente di ogni singola consulta è designato dall'autorità di Governo tra gli esperti altamente qualificati».

10.14

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare».

10.17

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, all'inizio, anteporre le seguenti parole: «1. In attesa dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori dello spettacolo».

10.16

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «cinque» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «sette commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la danza, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico, commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e commissione consultiva per la musica leggera».

10.13

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, undecimo rigo, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «sei».

Conseguentemente, dopo le parole: «consultiva per la musica», inserire le parole: «commissione consultiva per la danza.».

10.15

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, dodicesimo rigo, dopo le parole: «commissione consultiva per la musica», inserire le parole: «, commissione consultiva per la danza».

10.11

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono attribuite» aggiungere le altre: «salvo quanto disposto dal comma 1-bis».

10.27

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È altresì istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già attribuite alla commissione centrale della musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle».

10.30

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre al Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.18

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte da non più di nove membri nominati dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo e scelti tra esperti altamente qualificati e rappresentanti delle associazioni di categoria. I membri delle commissioni qualora siano rappresentanti di associazioni di categoria non possano prender parte alle deliberazioni relative alle richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria».

10.8

CASTELLANI Pierluigi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui tre scelti dall'Autorità di Governo, uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dalla Conferenza Stato-Città-autonomie, uno designato dalle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative; uno designato dall'Associazione dei critici per le materie di competenza delle singole Commissioni. Il Presidente del Comitato è designato dall'Autorità di Governo tra i tre esperti da essa scelti».

10.3

SCHIFANI, MAGGIORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo e da sei membri, nominati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui due di diretta nomina dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, due scelti nell'ambito di terne designate rispettivamente una dalle Associazioni professionali di categoria ed una dalla Associazione dei critici; uno designato dalle Regioni ed uno congiuntamente designato dall'ANCI e dall'UPI».

10.4

SCHIFANI, MAGGIORE

Al comma 2, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «nove»; sopprimere le parole : «e scelti»; dopo le parole: «di ciascuna delle commissioni» inserire le parole: «, su designazione delle associazioni di categoria e dei sindacati».

10.10

MARCHETTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

10.19

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Commissioni eleggono un presidente fra i loro componenti».

10.20

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I componenti delle commissioni di cui al comma 1 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti».

10.31

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria».

10.9

MARCHETTI

Sopprimere il comma 5.

10.21

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento procede all'elezione dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 2. La Commissione deve insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla efficacia del decreto di nomina dei componenti».

10.23

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «sessanta».

10.22

PASQUALI, SERVELLO, LISI

10.28 (Identico all'em. 10.22)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.2

SCHIFANI

Sopprimere il comma 7.

10.25

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Le Consulte sono costituite dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, che le presiede; dal Capo Dipartimento dello Spettacolo, e dai rappresentanti delle componenti professionali di ciascun settore, designati dalle Associazioni esponenti delle categorie dello spettacolo, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città-autonomie. Le Consulte si esprimono sulle linee di indirizzo degli interventi; sui piani programmatici annuali e pluriennali di ciascun settore; sul riparto del Fondo unico dello Spettacolo all'interno di ciascun settore; sulle norme amministrative disciplinanti gli interventi a favore dei singoli settori; su tutte le classificazioni e riconoscimenti di qualifica di soggetti di spettacolo dell'ambito di competenza; sulle questioni di maggiore rilevanza che interessano il settore e promuovono il coordinamento per l'ordinato ed equilibrato sviluppo sul territorio nazionale delle attività del settore considerato. Le Consulte sono nominate con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con regolamento dell'Autorità di Governo competente, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono stabilite composizione, attribuzione e durata delle consulte tecniche».

10.5

SCHIFANI, MAGGIORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Le Consulte sono nominate con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con regolamento dell'Autorità di governo competente, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite composizione, attribuzione e durata delle Consulte tecniche».

10.6

SCHIFANI, MAGGIORE

10.7 (Identico all'em. 10.6)

CASTELLANI Pierluigi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Le consulte sono costituite con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo e sono composte dal Capo Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Consulta, di cui tre scelti dall'autorità di Governo, tre designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI, e due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le materie di competenza delle singole consulte. Il Presidente di ogni singola consulta è designato dall'autorità di Governo tra gli esperti altamente qualificati».

10.26

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un Consiglio Nazionale per i problemi dello spettacolo, articolato in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al Consiglio Nazionale per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi generali e di criteri relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

7-ter. Contestualmente a quanto previsto dal comma 7-bis si provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Nazionale per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, di quello non superiore a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria e delle modalità di convocazione e di funzionamento.

7-quater. Il Consiglio Nazionale per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 3.

7-quinquies. Ai costi di funzionamento del Consiglio Nazionale per i problemi dello spettacolo e delle sei commissioni consultive di provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 1 di questo articolo».

10.29

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: "L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare di volta in volta le funzioni di presidente della commissione al Capo del Dipartimento dello spettacolo".

2. L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente della commissione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonché di ogni altra relativa al settore del teatro di prosa, al Capo del Dipartimento dello spettacolo.

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole: "o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero" sono sostituite dalle seguenti: "o, per sua delega, conferita di volta in volta, dal Capo del Dipartimento dello spettacolo".

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modificazioni di seguito apportate:

a) al comma 1, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle parole: "comma 2";

b) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "«Il presidente del comitato è designato tra gli esperti altamente qualificati»".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo considerando anche, a tal fine, la qualità, l'eventuale rilievo nazionale o internazionale, la tradizione ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 1 e 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi»».

10.0.1

CASTELLANI Pierluigi

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

29ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(717) VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 24 settembre.

Il senatore CARUSO prende spunto dagli elementi informativi forniti dal Ministero in ordine ai carichi pendenti e propone di differire di sette giorni il limite temporale per la presentazione degli emendamenti, in modo da poter configurare congrue proposte modificative del testo base. Al contempo, lamenta la scarsità di informazioni in ordine alle sezioni lavoro del tribunale e chiede di ricevere nel frattempo dal Ministero i dati numerici mancanti in modo da poter approvare un testo articolato serio ed effettivamente efficace.

Il senatore RUSSO dichiara di comprendere la richiesta del collega, ma reputa possibile coniugare quell'esigenza di scrupoloso approfondimento con la parimenti importante esigenza di concludere in tempi brevi i lavori per l'approvazione finale dei provvedimenti.

Il presidente ZECCHINO assicura che si farà carico di trasmettere la richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia. Propone quindi di fissare

un nuovo termine per gli emendamenti a Martedì 8 ottobre 1996, alle ore 12. La Commissione concorda.

L'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(944) Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali

(1135) GERMANÀ. - Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 944. Assorbimento del disegno di legge n. 1135)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.4, che il presentatore CENTARO rinuncia ad illustrare.

Dopo che il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO hanno espresso avviso contrario, esso è posto ai voti e respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.5, che il presentatore CENTARO rinuncia ad illustrare.

Dopo che il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO hanno espresso avviso contrario, esso è posto ai voti e respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.2.

Il senatore MILIO ritira la sua firma dall'emendamento ed al contempo raccomanda al Governo di adoperarsi per evitare forme di sperequazione.

All'invito al Governo si unisce il senatore CARUSO.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore CIRAMI per lamentare che nel caso di approvazione del testo proposto dal Governo si determinerebbe una ingiusta, mancata corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

L'articolo 1 è quindi posto ai voti ed approvato.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 2, esso è posto ai voti ed approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 3.1.

Posto ai voti con l'avviso contrario del relatore facente funzioni, del presidente ZECCHINO e del sottosegretario AYALA, esso è respinto, mentre è approvato, senza modificazioni l'intero articolo 3 nel suo complesso.

Per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento interviene la senatrice SALVATO, per esprimere forti perplessità verso la legittimità costituzionale del provvedimento, nato da discutibili concertazioni, che hanno portato a scelte poco convincenti. Oltretutto, tali concertazioni tendono a ridurre il Parlamento ad un ruolo di mera ratifica, in violazione della libertà del legislatore.

Il senatore CENTARO lamenta lo scarso livello tecnico-giuridico del testo in votazione: si auspica una rimediazione presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, in ragione delle esigenze concrete segnalate dai destinatari della norma, preannuncia il voto favorevole al provvedimento.

Il senatore CIRAMI dichiara di aderire alle perplessità di ordine costituzionale manifestate dalla senatrice Salvato. Sottolinea che l'approvando testo creerà ingiustamente una categoria di dipendenti che si sentirà vittima di una prevaricazione. Pertanto, preannuncia che si asterrà in sede di votazione finale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO preannuncia il suo voto favorevole, condividendo tuttavia in larga misura le critiche manifestate e reputando non del tutto infondati i sospetti di illegittimità, specie con riferimento all'articolo 1, che effettivamente può creare una disparità di trattamento.

Il senatore SENESE, intervenendo a nome del Gruppo della Sinistra Democratica, manifesta condivisione per le critiche sin qui illustrate, ed in particolare nei confronti dell'articolo 1, comma 3. Tuttavia, condivide la scelta realistica operata dal Governo che ha ereditato una progressa, infelice situazione e che deve gestire un difficile contesto.

Il senatore CIRAMI fa presente che la Commissione non ha avuto dal Governo la notizia che effettivamente è stato sottoscritto dal Ministero e dai sindacati un accordo formale.

La senatrice MAZZUCA concorda con le argomentazioni dei colleghi Senese e Lubrano di Ricco e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CARUSO reputa essere quell'accordo alquanto penalizzante; pertanto aderisce alle forti perplessità dei senatori Senese e Lubrano di Ricco.

Posto ai voti, il disegno di legge n. 944 è infine approvato con l'assorbimento del disegno di legge n. 1135.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 944**Art. 1.**

Sopprimere al comma 2 le parole da «tuttavia» fino alla fine del comma.

1.3 CENTARO, SCHIFANI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 3.

1.1 GRECO, CENTARO, CIRAMI, BUCCIERO, CALLEGARO, MILIO, SCOPPELLITI, SILIQUINI

Al comma 4 sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.4 CENTARO, SCHIFANI, SILIQUINI

Al comma 4 sopprimere le parole da: «e per la restante» fino alla fine del comma.

1.5 CENTARO, SCHIFANI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 5.

1.2 GRECO, CENTARO, CIRAMI, BUCCIERO, CALLEGARO, SCOPPELLITI, SILIQUINI

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonchè, quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

3.1 CALLEGARO, BUCCIERO, CENTARO, CIRAMI, SILIQUINI

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

19ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(375) VEGAS ed altri: Norme in materia di contabilità di Stato****(643) VEGAS ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio****(967) VEGAS ed altri: Riforma del bilancio dello Stato****(1217) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente COVIELLO, osservando che il provvedimento in esame va inquadrato nella politica istituzionale e finanziaria perseguita dagli inizi degli anni '90. Il tema oggetto di questa proposta rappresenta un punto significativo del programma del governo Prodi e del suo disegno riformatore, anzitutto perchè affronta fondamentali rapporti tra Governo e Parlamento, con implicazioni anche di ordine costituzionale, e poi perchè mira a portare a termine il lungo dibattito sul processo di riforma del bilancio e della contabilità generale dello Stato, connettendola ai temi e ai fatti dell'economia reale, al cui andamento va sempre finalizzata la manovra di finanza pubblica. Esso costituisce inoltre un provvedimento rilevante politicamente, in quanto formalmente e sostanzialmente collegato alla manovra complessiva di finanza pubblica per il prossimo triennio. È richiesto perciò alla Commissione uno sforzo notevole di coerente riferimento a fondamentali atti normativi di politica dell'amministrazione pubblica. Richiama in particolare la riforma Amato sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 29 del 1993) e l'ammodernamento del procedimento amministrativo

(legge n. 241 del 1990), nonchè gli atti riformatori proposti dal Governo, contestualmente al presente provvedimento, in materia di decentramento amministrativo e di federalismo fiscale.

La proposta di riforma del bilancio rappresenta soprattutto la tappa finale e il frutto di un dibattito e di una elaborazione, insieme politica e di studio, cui hanno partecipato, ormai dal 1987, tutti i soggetti che, a vario titolo di responsabilità, sono impegnati nelle istituzioni finanziarie pubbliche. Egli confida che, attraverso la più ampia discussione e ogni sforzo possibile di perfezionamento del testo, la Commissione voglia raccogliere l'eredità del dibattito, ripresa nella proposta governativa al suo esame. Sottolinea poi il messaggio ambizioso lanciato dal Governo e dai Ministri proponenti, di coniugare il bilancio da una parte con una amministrazione responsabile ed efficiente e dall'altra con controlli più efficaci, sia nel riscontro dell'indirizzo politico sia in quello dei risultati finali assicurati al Paese. Fa presente quindi che la Commissione beneficia, per questo lavoro istruttorio, degli apporti di vari soggetti, tra cui il lavoro meritorio del senatore Andreatta, Presidente di questa Commissione nella X legislatura, che ispirò e guidò una indagine conoscitiva su ipotesi di revisione delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato. Furono acquisiti contributi della Commissione tecnica per la spesa pubblica, della Commissione di studio presieduta dal professor Giannini, della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. Va richiamato anche il lavoro intenso e apprezzato del Servizio del bilancio del Senato, che procedette alla redazione di uno schema sperimentale di riclassificazione del bilancio statale in 250 voci, secondo linee di aggregazione che percorrevano il testo oggi all'esame. Nella breve XI legislatura gli uffici del Bilancio di supporto alla Commissione provvedettero a redigere un nuovo testo base di riclassificazione di bilancio, che restò allo stato di documento di lavoro. Durante la XII legislatura, un vero e proprio *iter* parlamentare su un testo di modifiche alla legge n. 468 del 1978 (incentrato sulle questioni di copertura finanziaria delle leggi con oneri continuativi) fu avviato e concluso presso la Commissione bilancio del Senato. Passato all'omologa Commissione della Camera, su quel testo fu discussa una nuova ipotesi di riclassificazione del bilancio dello Stato, ma l'anticipata interruzione della legislatura ha impedito che si arrivasse a varare un provvedimento conclusivo. Va menzionato ancora il bilancio sperimentale (applicato alla previsione, all'assestamento ed al rendiconto) elaborato da qualche anno dalla Ragioneria generale dello Stato: l'esercizio di aggregazione dei capitoli è basato prevalentemente sulla classificazione amministrativa (rubriche) e non si inoltra ancora nel processo di adattamento alla nuova organizzazione amministrativa. Infine va ricordato l'impegno della Corte dei conti con una serie di contributi tradotti anche in referti al Parlamento, da ultimo quello del luglio 1995; la nuova struttura di bilancio ipotizzata dalla Corte è articolata, al primo e più ampio livello di ripartizione delle risorse, per «unità operative»: questo aggregato identifica unitariamente la funzione obiettivo cui si legano la gestione delle risorse finanziarie e dell'attività amministrativa e il centro responsabile della gestione.

Si arriva così alle proposte odierne, con un significativo livello di attenzione all'interno della Commissione, come testimoniano i pregevoli

disegni di legge all'esame, già elaborati e ripresi dal senatore Vegas, che ne è primo firmatario, nonchè gli spunti di riflessione (sul problema dei residui e su altri temi) che il senatore Morando e il sottosegretario Macciotta hanno sottoposto alla Commissione, discutendo dell'assestamento di bilancio. L'obiettivo di fondo della proposta governativa è quello di dare soluzione al problema del rapporto tra indirizzo politico, responsabilità della dirigenza pubblica e gestione efficiente delle risorse. In proposito, pare appropriato anzitutto il modo come il disegno di legge governativo si salda alla riforma organizzativa della pubblica amministrazione avviata con la delega di cui all'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e con il decreto legislativo n. 29 del 1993 che l'ha regolamentata. Quello che ci accingiamo a fare è il secondo passo e il completamento di quella riforma. Si tratta difatti di fissare e consolidare veramente le «missioni» delle strutture amministrative, fornire alle stesse responsabilizzanti procedure contabili e finanziarie, avendole vincolate alla predeterminazione degli obiettivi di prodotto finale, per controllarne i risultati.

Occorre quindi prevedere che l'unità cardine utile per l'autorizzazione parlamentare, sia un aggregato - che può essere definito «unità previsionale di bilancio» - collegato a un livello di responsabilità dirigenziale, che esprima una linea di intervento con una sua omogeneità e complementarità interna. Dovrà poi essere costruita una scala disaggregata di unità finanziarie minori ai fini di gestione, rendicontazione e controllo, oltre a un corredo appropriato di indicatori, tendenzialmente diretti a significare quantità fisiche di prodotto finale che permetta di affiancare al controllo sugli impegni e sui pagamenti quello sui risultati.

Il relatore sottolinea poi che nel nuovo sistema permane l'articolazione dell'unità di bilancio come «capitolo» e la relativa rappresentazione in apposito allegato dello stato di previsione; d'altro canto allorchè il Parlamento richiede di modificare, come è in sua facoltà, le risorse allocate in una o tra più unità previsionali di bilancio, motiva l'operazione all'Esecutivo, il quale non potrà non tenerne conto nella successiva modulazione in capitoli.

Si può pertanto consentire su quanto viene prospettato nella relazione al disegno di legge n. 1217, che l'obiettivo della riforma del bilancio e del rendiconto generale dello Stato è «la costruzione di un modulo di presentazione delle risorse in entrata e in uscita che consenta di attivare profili di controllo sui risultati, costi e rendimenti raccordati in modo stretto all'individuazione di autentiche aree di responsabilità amministrativa». Certo dal punto di vista dell'indirizzo politico e del controllo parlamentare sull'Esecutivo c'è una forte innovazione rispetto al modello che stiamo tentando di lasciarci alle spalle. Esso determinava un diffuso disagio nell'esercizio del mandato parlamentare per via dei mille rivoli oltre 6.000 capitoli di bilancio in cui si trova finora ad essere distribuita la spesa pubblica e che rende l'attuale struttura dei documenti finanziari poco idonea a rappresentare, in modo intelligibile, lo svolgersi dei flussi finanziari tra lo Stato e le imprese e le famiglie beneficiarie e tanto meno a rappresentare le finalità della programmazione economica e del sostegno alla condizione sociale nel paese.

Con il nuovo sistema potrà realizzarsi quindi una migliore comprensione, per parlamentari e cittadini, delle decisioni e delle politiche di finanza pubblica. Il concentrarsi del potere degli organi parlamentari nell'indirizzo e nel controllo per aree programmatiche di intervento, per settori unitari di azione amministrativa, per servizi finali forniti alla comunità, in sintesi lo sforzo di rendere più significativa, trasparente e responsabile la decisione parlamentare, ad avviso del relatore, non deprime ma esalta l'esercizio della sovranità che compete a questi organi. I quali possono far conto, nel sistema delineato dalla proposta governativa, su una seconda, seppur minore, sessione dedicata alla verifica e alla correzione degli andamenti di finanza pubblica: è quanto si instaura, appunto, attraverso gli adempimenti concentrati a metà anno (Documento di programmazione economico-finanziaria, assestamento allargato, ecc.). Se poi si tiene conto del presidio affidato alla Corte dei conti, oltre che per la legittimità, anche per la verifica di efficienza dell'azione amministrativa, i ruoli propri della democrazia parlamentare son fatti salvi e resi anche più incisivi. Limitati appaiono quelli che taluno sottolinea come rischi di una delega poco condizionata fornita al potere esecutivo e quindi di una deresponsabilizzazione politico-parlamentare mentre maggiori possibilità si aprono, invece, per un più efficace e finalizzato impiego delle risorse pubbliche.

Il testo del Governo regola anche tematiche ulteriori rispetto ai lavori pregressi sulla riclassificazione del bilancio: la razionalizzazione della procedura di assestamento e il perfezionamento delle regole di copertura delle leggi pluriennali di spesa.

La proposta governativa nel suo complesso, tenuto conto che sono in avvio riforme istituzionali e modifiche sostanziali dell'organizzazione amministrativa sul territorio, affronta un gruppo importante di problemi, legati alla programmazione finanziaria, con soluzioni adeguate. Non affronta tutti i nodi problematici dell'esperienza sin qui fatta e che comunque son venuti fuori nel dibattito sviluppatosi nella Commissione bilancio, e tra questi: il conto del patrimonio, la coerenza tra decisioni di bilancio e poteri e ruolo della Tesoreria, la regolamentazione delle correzioni di bilancio che saranno imposte dalla sovranità comunitaria ad Unione Monetaria avviata. La proposta merita certamente una particolare attenzione critica nelle disposizioni deroganti i principi della annualità del bilancio (la conservazione dei residui e il nuovo istituto del «riporto» della competenza). Tutto ciò considerato, ad avviso del relatore va esaminata con l'attitudine positiva che merita un provvedimento che introduce strumenti idonei a fronteggiare il non facile e non breve percorso di rientro verso gli equilibri di finanza pubblica e ad assicurare trasparenza nella destinazione delle risorse, responsabilità della loro gestione, esercizio agevole dei vari presidi di controllo.

È evidente che il necessario approfondimento dei diversi aspetti delle complesse problematiche in esame non deve impedire di poter giungere finalmente ad un approdo positivo del processo di riforma.

Il relatore si sofferma quindi su alcuni temi che non trovano ancora compiuta soluzione e disciplina nel provvedimento: uno di essi, già affrontato dalla Commissione e su cui è necessaria una riflessione è quello del patrimonio.

La proposta del Governo, che tratta indirettamente della questione disciplinando la rendicontazione, comprendente anche il conto del patrimonio, detta linee per una rappresentazione e per una gestione genericamente informata a criteri di efficienza ed efficacia. Ma la sensazione è che, proprio in una fase in cui anche il patrimonio dello Stato assume una valenza peculiare ai fini della gestione della finanza pubblica nel suo complesso – come dimostra il ruolo e il peso nella strategia del Governo della materia delle dismissioni –, sicuramente qualcosa in più si può fare al riguardo. Si tratta non tanto di ribadire l'antica questione della sottoposizione ad approvazione parlamentare del conto del patrimonio, quanto piuttosto della evidenziazione – nell'esercizio della delega – di un criterio di gestione del patrimonio che per determinati beni – si pensi a quelli che hanno una valutazione di mercato – sia effettivamente improntato a criteri di economicità o di riferimento a parametri di mercato. Laddove dunque sia tecnicamente possibile attuare una classificazione dei beni pubblici come suscettibili di determinare reddito, si tratta di stabilire che anzitutto un tale obiettivo va perseguito e poi che se ne debba dare menzione per singola unità operativa, nel cui complesso si articola poi il conto del patrimonio e dunque lo stesso rendiconto. Anche da questa strada passa infatti il potere effettivo del Parlamento di effettuare un controllo efficace sulla gestione della finanza pubblica.

Anche quello della tesoreria è un tema complesso e tale da offrire spunti di ordine non solo finanziario. La sensazione diffusa è infatti che la tesoreria, da sistema di pagamenti e cassa di compensazione, abbia assunto in qualche caso una valenza ulteriore, svolgendo una funzione di controbilanciamento delle decisioni di bilancio in senso stretto e quindi alterando nei fatti il senso delle deliberazioni del Parlamento sotto quest'ultimo versante. Occorre però sempre ricordare preliminarmente che l'attuale assetto è pensato per permettere il controllo da parte dello Stato della notevole entità di masse finanziarie trasferite ad enti pubblici. Deve risultare chiaro, dunque, che con qualsiasi altro sistema la conseguenza non può che essere l'attenuazione di questa capacità di controllo di tipo finanziario, perchè inevitabilmente i fondi sarebbero gestiti da entità diverse dalla tesoreria unica. Si tratta dunque di decidere se continuare o meno a privilegiare l'obiettivo del controllo dal centro della liquidità di enti pubblici percettori di trasferimenti statali e titolari per legge di tali fondi. Infatti, in prospettiva occorrerà chiedersi in quale misura l'attuale assetto possa continuare a reggere man mano che si sarà riconosciuto il ruolo istituzionale delle Regioni e degli enti locali, la cui autonomia sempre più difficilmente si armonizzerà con lo stesso istituto della tesoreria unica. In altre parole, sul piano istituzionale potrebbe emergere sullo sfondo una divaricazione tra le esigenze della finanza pubblica statale e il processo di attuazione di un ordinamento di tipo federale. D'altra parte, sottoporre al voto del Parlamento il fabbisogno non sembra una soluzione efficace, perchè si rischierebbe di porre un limite giuridico ad un fatto meramente gestionale, tra l'altro in gran parte dipendente dalle decisioni di enti esterni allo stesso Stato. Oltre tutto, il Parlamento già vota il limite massimo di titoli pubblici da emettere *ex novo*, che in fin dei conti è la copertura di un determinato fabbisogno. Sicuramente, per intanto,

il problema della tesoreria può trovare un'attenzione sotto il profilo della trasparenza dei suoi conti, al momento alquanto carente.

Un'idea che può essere sviluppata è quella di pervenire anzitutto ad un raccordo con i conti di cassa del settore statale, distinguendo i soggetti pubblici o privati quali detentori di conti e separando i conti alimentati solo con mezzi provenienti dal bilancio da quelli in cui confluiscono entrate proprie degli enti, nonchè dando evidenza delle risorse da indebitamento di enti esterni transitate attraverso i conti di tesoreria.

Il relatore ricorda poi le risultanze dell'indagine conoscitiva avviata nella scorsa legislatura dalla Giunta per gli affari europei e ripresa dall'attuale organismo, sull'attuazione del Trattato di Maastricht. Ci si pose, in quella occasione, il tema delle politiche di correzione dei disavanzi superiori al 3 per cento del prodotto interno lordo, una volta attuata la moneta unica, e delle conseguenze sulla stessa struttura degli strumenti nazionali di finanza pubblica.

Occorre quindi riflettere sull'opportunità di approntare strumenti di tipo strutturale per omogeneizzare la cornice contabile del nostro paese nel quadro dell'appartenenza ad un sistema monetario e finanziario di tipo sovranazionale. Il relatore rammenta in proposito gli spunti di riflessione già focalizzati dai ministri Masera e Motzo e su cui però il Governo dovrebbe poter offrire un suo orientamento.

Per quanto riguarda il tema del «riporto», che ci si propone di istituire attraverso un principio di delega (art. 10, primo comma, lettera e), il relatore condivide la posizione di chi afferma che si tratta di un aspetto molto delicato, in specie se la disposizione è considerata unitamente a quella che estende fino a tre esercizi la impegnabilità delle somme del conto capitale mantenute nel conto dei residui. Il Governo godrebbe di questa facoltà di «riportare» a nuovo in conto competenza anche per le spese correnti, sia pure solo e sempre per i programmi individuati dalla Presidenza del Consiglio. Si potrebbe effettivamente innescare una catena per la quale, potendosi accumulare le disponibilità in conto competenza da anno ad anno (con evidente effetto sul saldo netto da finanziare), l'amministrazione potrebbe sentirsi meno incentivata al sollecito utilizzo delle somme assegnate.

Il relatore sintetizza quindi il contenuto del disegno di legge governativo: esso è costituito di tre Capi che modificano direttamente le corrispondenti disposizioni della legge n. 468 del 1978, sostituendole o integrandole, e di un Capo IV recante un'articolata delega al Governo, per disciplinare applicativamente la riforma proposta.

Il Capo I disciplina il bilancio di previsione dello Stato istituendo, anzitutto, l'unità previsionale di base, in corrispondenza di un unitario centro di responsabilità amministrativa che appunto la gestisce; essa rappresenta l'aggregato finanziario di riferimento per l'approvazione parlamentare. Volendosi scoraggiare una volta per tutte l'applicazione del criterio della spesa storica incrementale, vengono scanditi i passaggi diretti alla formulazione delle previsioni in modo piuttosto innovativo; si formalizzano gli incontri preliminari tra Ragioneria e ciascuna amministrazione per accertare lo stato di attuazione di programmi e interventi e quantificare gli oneri del nuovo periodo previsivo, previa indicazione, da parte delle amministrazioni «degli obiettivi che intendono conseguire in termini di servizi e di interventi e degli indicatori di efficacia e

di efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati». Di questo si darà conto appunto nelle note preliminari. L'intento di ancorare l'azione delle amministrazioni, per la quale si richiedono le risorse, a più realistiche quantificazioni fa proporre anche la classificazione delle spese per funzioni-obiettivo come riferimento sia per le politiche di settore sia per le auspiccate misurazioni del prodotto amministrativo, «ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini». Da rimarcare anche sono le nuove disposizioni che rafforzano obblighi (nel caso dei decreti legislativi) e facoltà (a riguardo di proposte ed emendamenti parlamentari) del Governo in materia di «note tecniche» necessarie a quantificare gli oneri recati dai provvedimenti, nonché dalle relative coperture.

Di rilievo appare anche la rinnovata disciplina della relazione ministeriale sull'intervento nelle «aree svantaggiate», come rappresentato nei vari stati di previsione. Qui forse è da ricuperarsi, tuttavia, un minimo di coordinamento, o forse la unificazione, con la relazione già prevista, per la stessa data del 30 settembre, dall'articolo 7 della legge n. 341 del 1995.

Il Capo II potenzia le modalità di assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria, modificando le disposizioni che regolano attualmente la formulazione delle leggi di spesa pluriennale, per le quali si irrigidiscono gli obblighi di quantificazione degli oneri, in specie per la fase di regime; viene infine ridisciplinato in termini di contenimento l'effetto espansivo della spesa conseguente a decisioni giurisdizionali.

Il Capo III concentra in due scadenze essenziali (30 giugno e 30 settembre) i termini di presentazione dei documenti finanziari, formula la nuova disciplina dell'assestamento trasformando da formale a sostanziale la relativa legge - che può ora modificare i saldi della legge finanziaria, sia pure solo in termini riduttivi o compensativi - e impegna, infine, il Ministro del tesoro a informare più efficacemente su fabbisogni e risultati di cassa del settore pubblico allargato. Sul fatto di innovare la valenza dell'assestamento sussistono in verità opinioni diverse ed anche contrarie alla proposta del Governo, motivate principalmente con l'argomento dell'inopportunità di bloccare due volte, in corso d'anno, il Parlamento nelle decisioni relative alle autorizzazioni di quadro finanziario. D'altro canto l'esperienza degli ultimi anni - e inevitabilmente di quelli più prossimi a noi - è quella del rincorrersi delle «manovrine» di aggiustamento dei conti, che forse meglio potrebbero collocarsi in sessioni ancorate a precise procedure. È da valutarsi se la miglior soluzione di questo problema vada cercata in norme coordinate da collocarsi in questo provvedimento e nei Regolamenti di ciascuna Camera.

Il Capo IV, infine, reca principi e criteri di delega al Governo, da esercitare a cascata in un arco biennale, per tre operazioni di produzione normativa: un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base, ad apportare le integrazioni necessarie a stringere i nessi tra quelle e i centri responsabili della loro gestione, ad uniformare il rendiconto alle nuove aggregazioni, assicurando le verifiche di efficacia sul piano dei risultati conseguiti; l'adeguamento alla nuova struttura di bilancio del regolamento di contabilità generale

dello Stato; l'emanazione di un testo unico sulla formazione e gestione del bilancio dello Stato.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sulla possibilità di considerare il disegno di legge presentato dal Governo come formalmente collegato alla manovra finanziaria. Invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di procedere all'audizione di alcuni soggetti istituzionali che potrebbero fornire un contributo rilevante al dibattito sui disegni di legge in titolo.

Il senatore FERRANTE ritiene che la Commissione potrebbe acquisire da parte di istituzioni qualificate (come ad esempio la Commissione tecnica per la spesa pubblica, la Corte dei conti e l'ISTAT) osservazioni scritte sul disegno di legge presentato dal Governo.

Ad avviso del senatore GUBERT è preferibile procedere all'audizione dei soggetti indicati ed eventualmente di altri.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera infine di acquisire dalla Corte dei conti, dall'ISTAT e dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica, osservazioni scritte sui disegni di legge in titolo. Successivamente, potrà essere valutata l'opportunità di procedere ad audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà la Sottocommissione per i pareri, per l'esame del disegno di legge n. 1334.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

18ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,25.**IN SEDE REFERENTE***(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente ANGIUS comunica che in sede di comitato ristretto si procederà all'audizione del direttore generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato nel corso della mattinata.

In sede di discussione generale, interviene il senatore CADDEO, il quale formula un giudizio sostanzialmente positivo sulla scelta del Governo di emanare un decreto-legge per avviare, in tempi rapidi e certi, la trasformazione dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, tenuto conto che tale problematica è ormai da tempo all'attenzione di tutte le forze politiche. La necessità di intervenire in tempi rapidissimi è dettata, inoltre, dalla disastrosa condizione dei conti aziendali. Fermo restando quindi un giudizio positivo sul provvedimento esistono, a parere dell'oratore, i margini per alcune modifiche che tengano conto sia dell'esigenza di predisporre un serio piano industriale in tempi meno ristretti dei dodici mesi previsti, sia di adottare una strategia di concertazione con le forze sociali in grado di gestire le problematiche sul piano occupazionale.

Per quanto riguarda invece il settore del sale, ritiene opportuno dare una specifica indicazione normativa circa il destino delle saline dismesse. In particolare, per quanto riguarda la regione Sardegna, andrebbe meglio definito il percorso normativo per consentire il trasferimento

delle saline di Cagliari e quelle di Molentargius, attualmente patrimonio dell'Amministrazione dei Monopoli, alla regione Sardegna. L'oratore illustra, quindi, analiticamente le attuali condizioni, giuridiche e di fatto, nelle quali versano i due stabilimenti salini, ricordando di aver già in precedenza presentato una autonoma proposta di legge per il trasferimento alla regione Sarda delle saline interessate. Ritiene pertanto opportuno modificare il testo del decreto-legge nel senso testè indicato.

Il senatore MONTAGNA, dopo aver passato in rassegna tutte le questioni emerse nel corso delle audizioni e della discussione generale in relazione al processo di trasformazione dei Monopoli in ente pubblico economico e successivamente in società per azioni, puntualizza che, a suo giudizio, la privatizzazione del comparto del sale e del tabacco deve necessariamente rispondere ad un obiettivo strategico, definito preliminarmente in relazione alla specificità di tali settori produttivi.

Partendo dal riconoscimento generalizzato, sia da parte delle forze sociali che politiche, della necessità di procedere ad una profonda trasformazione di tale settore, vanno attentamente valutati alcune modifiche da apportare al testo del provvedimento in esame: in particolare, l'amministratore unico potrebbe essere affiancato da un organismo collegiale e il periodo di tempo previsto per effettuare la trasformazione da ente pubblico in società per azioni potrebbe essere allungato.

Intervenendo per la replica, la relatrice SARTORI sottolinea il convincimento comune, emerso sia dalle audizioni che dalla discussione generale, di procedere senza indugio alla trasformazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Per quanto riguarda i rilievi critici circa l'uso della decretazione di urgenza, ritiene che il carattere pubblico dell'attività svolta dall'Amministrazione e, soprattutto le disastrose condizioni economiche e produttive nelle quali versa il settore del tabacco, giustificano pienamente la decisione del Governo, in considerazione del fatto che un ulteriore ritardo avrebbe potuto mettere in forse l'esistenza stessa di tutto il comparto. Il percorso di trasformazione disegnato dal Governo, oltretutto, non si discosta dagli indirizzi formulati in quasi tutte le proposte di legge, sia governative che parlamentari, predisposte dal 1992 ad oggi. A quanti hanno definito «selvaggia» e senza sbocco la privatizzazione disposta dal Governo, ricorda che la scansione temporale definita consente di valutare con la dovuta cautela e attenzione i rilevanti riflessi sul piano occupazionale derivanti dalla trasformazione stessa.

La relatrice ribadisce inoltre la necessità di distinguere attentamente tra i compiti affidati all'istituendo Ente pubblico e quelli che residuano all'Amministrazione dei Monopoli. Per quanto riguarda le possibili modifiche da apportare al testo del decreto-legge, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti volti a prevedere un periodo leggermente più lungo nel quale attuare la trasformazione da Ente pubblico in società per azioni, ad affiancare l'attività dell'amministratore unico con un comitato consultivo paritetico (senza con questo inficiare sulla rapidità delle decisioni dell'organismo monocratico) e a predisporre uno strategico piano per affrontare complessivamente tutte le garanzie da dare al personale dei Monopoli. Su quest'ultima questione, ritiene

opportuno utilizzare tutti gli strumenti legislativi esistenti per rendere meno oneroso e pesante, dal punto di vista sociale, il processo di ristrutturazione, avendo anche di mira le esigenze di quanti operano nel settore della commercializzazione.

In conclusione, auspica che il provvedimento venga modificato secondo le indicazioni preannunciate, perseguendo comunque l'interesse generale di rilanciare un settore essenziale dell'economia nazionale, per consentire di concluderne l'iter parlamentare in tempi rapidi.

Intervenendo per la replica, il sottosegretario VIGEVANI sottolinea come le attuali condizioni del mercato mondiale del tabacco e la rapida perdita di quote di mercato interno da parte della produzione nazionale di sigarette pongano ormai sul tappeto la fondamentale valutazione se convenga o meno assicurare la presenza aziendale e produttiva in tale comparto; si tratta di una questione ormai preliminare al dibattito circa la convenienza a privatizzare o meno il settore del tabacco.

Fatta questa premessa, il Sottosegretario respinge le critiche circa la inopportunità del decreto-legge, sottolineando come il rapido e progressivo deterioramento dei «fondamentali» economici dell'azienda non consentano un ulteriore ritardo. Esiste peraltro l'esigenza di contemperare la pesantezza dei conti aziendali con il carattere pubblicistico e le conseguenti procedure amministrative dell'Azienda stessa. Il Governo, infatti, si è posto in una logica di salvaguardia e rilancio del patrimonio produttivo e industriale del settore del tabacco, ed è in questa logica che è stato previsto un amministratore unico, l'automatismo della trasformazione in società per azioni e la definizione di tempi rapidi e certi per la ristrutturazione. Dichiara peraltro la disponibilità del Governo a valutare le proposte di modifica dei tempi della trasformazione in società per azioni e dei compiti dell'amministratore unico, senza però pregiudicare la conclusione in tempi certi dell'intero processo.

La creazione di una società per azioni, prosegue l'oratore, è funzionale alla possibilità di mettere sul mercato il comparto produttivo, atteso il fatto che le attuali condizioni produttive e organizzative dei tabacchi non spingono certo soggetti imprenditoriali, nazionali o internazionali, ad interessarsi e ad impegnarsi in questo settore.

Per quanto riguarda i rapporti con le organizzazioni sindacali, il Governo ha ascoltato con attenzione tutte le istanze presentate, anche se ritiene comunque necessario rendere assolutamente trasparente il processo decisionale e le responsabilità conseguenti.

Il Sottosegretario ribadisce poi che il Governo si è impegnato a gestire gli eventuali esuberanti con tutti gli strumenti attualmente a disposizione - riassegnazione, rientro in altre amministrazioni, prepensionamento, incentivi all'esodo volontario, ma non può convenire, come è stato avanzato da diverse componenti sindacali, sulla introduzione del cosiddetto «diritto di opzione», che dovrebbe garantire oltre il dovuto il personale assegnato al nuovo Ente. Per quanto riguarda, invece, il trattamento previdenziale, il Governo è impegnato a predisporre gli strumenti per assicurare la continuità dei trattamenti pregressi.

Fa presente, infine, al senatore Caddeo che il patrimonio da trasferire all'istituendo Ente sarà oggetto di uno specifico provve-

dimento ministeriale e che quindi tale decisione non può che essere preliminare ad ulteriori trasferimenti.

Il Presidente ANGIUS ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di Martedì 1° ottobre.

La seduta termina alle ore 10,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masi-
ni e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

La seduta inizia alle ore 16,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato ad emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CAMPUS, nel dare atto che lo schema di parere tenta di migliorare il testo del disegno di legge, si dichiara tuttavia non pienamente soddisfatto e giudica necessario introdurre un termine per lo svolgimento delle elezioni del CUN, al fine di impegnare il Governo a non effettuare ulteriori proroghe di tale organo. Quanto agli studenti, egli preferisce il testo originario del Governo, poichè i loro rappresentanti finirebbero con l'essere fatalmente emanazione dei mega-atenei, falsando così la rappresentatività del CUN.

Il presidente OSSICINI pone quindi in votazione lo schema di parere illustrato ieri dai relatori.

Il senatore BEVILACQUA, nell'annunciare l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, rileva che lo schema non accoglie alcune indicazioni della sua parte politica, come la necessità di termini per l'emanazione del regolamento elettorale del CUN e per lo svolgimento delle elezioni.

Manca inoltre la precisazione che il presidente del CUN dovrebbe essere eletto nell'ambito della componente dei docenti e non si chiariscono le modalità di elezione dei rappresentanti studenteschi, che la sua parte vorrebbe avvenisse su scala nazionale, cioè senza fasi intermedie.

Dopo un'osservazione del senatore Vertone Grimaldi secondo cui non si può votare la riforma di un organo, come il CUN, di cui non è pienamente nota l'attività, il senatore MANIS annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia, soprattutto perchè al CUN non vengono assegnati compiti specifici.

La senatrice BUCCIARELLI propone una modifica di carattere formale allo schema di parere relativa all'articolo 19, comma 5, onde chiarire che ivi si fa rinvio ai promessi disegni di legge governativi sui settori dello spettacolo.

Il senatore D'ONOFRIO annuncia il proprio voto favorevole sulle parti del parere relative agli articoli 17, 18 e 19, chiedendo pertanto la votazione per parti separate. Voterà invece contro la parte del parere relativa all'articolo 14, ribadendo che, in sede di esame di tale articolo presso la Commissione affari costituzionali, ne chiederà lo stralcio. Giudica infatti grave che - in una fase di generale ripensamento sul complessivo assetto dell'ordinamento statale - si intenda attribuire al Ministro determinanti funzioni di governo del mondo universitario e di raccordo fra università e mondo del lavoro. Dal testo in esame, inoltre, appare chiaro che il ruolo del Ministro potrà giungere ad investire il merito dei contenuti culturali. Egli ritiene opportuno invece che al vertice dell'università italiana sia posta un'alta autorità di autogoverno non subordinata al Ministro. L'articolo 14 non può essere approvato anche per la totale assenza di ogni rapporto fra CUN e territorio, per la sua irragionevole collocazione in un disegno di legge dedicato alla semplificazione amministrativa e per l'inesistenza di alcun collegamento con la manovra finanziaria.

Il senatore BERGONZI, prendendo atto dei miglioramenti significativi proposti nello schema di parere, molti dei quali muovono nel senso richiesto dal Gruppo di Rifondazione Comunista - Progressisti, annuncia il proprio voto favorevole, motivato essenzialmente dall'urgenza di riformare il CUN. Rimane tuttavia il dissenso circa la collocazione di tale riforma nel disegno di legge n.1034, mentre anche molte delle argomentazioni del senatore D'Onofrio appaiono condivisibili. Lo schema di parere inoltre non accoglie l'istanza, a suo avviso fondamentale, della riaffermazione del ruolo di autogoverno del sistema universitario spettante al CUN, istanza dettata da una visione del sistema universitario evidentemente diversa da quella cui si ispira il Governo. Rileva poi criticamente come lo schema di parere ometta di affermare l'unicità dell'elettorato attivo e passivo per docenti e ricercatori di ciascuna area disciplinare e afferma che occorre muovere verso una riduzione del numero complessivo delle aree disciplinari stesse.

Il senatore BRIGNONE annuncia l'astensione del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente a fronte della disponibilità del Governo a modificare il testo. Concorda tuttavia con il senatore D'Onofrio circa le lacune su due questioni essenziali come la verifica sull'efficacia degli interventi previsti e l'apertura verso l'autogoverno.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI dichiara di modificare lo schema di parere nel senso indicato dalla senatrice Bucciarelli.

Il relatore MASULLO, premesso che nello schema di parere non sono state inserite quelle osservazioni sulle quali non aveva rilevato il consenso del Comitato ristretto, si dichiara favorevole ad inserirvi i termini proposti dal senatore Bevilacqua, una volta acquisito l'avviso del Governo. Si sofferma quindi sul tema centrale sollevato dal senatore D'Onofrio, relativo alla configurazione del sistema dell'autonomia universitaria e al suo autogoverno, rilevando conclusivamente che si tratta di una questione di alto profilo sulla quale il testo in esame non intende incidere in misura determinante; va comunque segnalata l'importanza della definizione del CUN quale organo elettivo di rappresentanza generale delle autonomie universitarie.

Il sottosegretario GUERZONI dichiara che, ad avviso del Governo, la Costituzione conferisce l'autonomia alle singole università e non al sistema universitario in quanto tale, per cui l'attribuzione al CUN di funzioni di autogoverno porterebbe a un potenziale conflitto fra i diversi livelli di autonomia. Spetta invece al Governo, sulla base del confronto con gli organismi rappresentativi del mondo universitario, il responsabile esercizio di funzioni di indirizzo politico. Ricorda poi al senatore Vertone Grimaldi che oggi il CUN esprime pareri vincolanti su ogni aspetto della vita universitaria e che tale organo viene prorogato da anni per l'impossibilità di effettuare le elezioni. Da qui - prosegue il Sottosegretario - l'urgenza di procedere alla riforma e la decisione del Governo di cogliere l'occasione rappresentata dal disegno di legge n.1034 per introdurre una nuova normativa che responsabilizzi - nei rispettivi ambiti - tanto il Governo quanto il CUN. In conformità a tale volontà, si dice quindi pienamente disponibile ad accettare un impegno da parte del Parlamento a presentare alle Camere lo schema di decreto recante il sistema elettorale del CUN entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge e a bandire le elezioni entro i successivi 60 giorni. Infine risponde al senatore Bergonzi che la questione del meccanismo elettorale potrà essere riconsiderata in sede di emanazione del citato regolamento.

Dopo che il relatore MASULLO ha dichiarato di modificare lo schema di parere, nel senso di introdurre l'obbligo per il Governo di presentare lo schema di decreto sul CUN entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge e di indire le elezioni entro 60 giorni dall'emanazione del decreto, la Commissione procede alla votazione per parti separate dello schema di parere, come richiesto dal senatore D'Onofrio, nel senso di votare disgiuntamente le osservazioni relative ai singoli articoli del disegno di legge n. 1034, che risultano tutte approvate.

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PAGANO illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della 7^a Commissione, sottolineando di questi la connessione con il complessivo impianto normativo del provvedimento. Per quanto riguarda la delega conferita dall'articolo 1 per il trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, il comma 3 esclude dal conferimento di funzioni le materie della ricerca scientifica e dell'istruzione universitaria, nonché gli ordinamenti scolastici e l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica. Il dettato della lettera o) del comma 3 appare peraltro suscettibile di una diversa più puntuale formulazione, in quanto lacunoso in ordine alla materia dell'istruzione scolastica. Sono inoltre esclusi dal trasferimento delle funzioni i compiti di tutela del patrimonio storico e artistico.

Espongono inoltre i criteri direttivi, richiamati dall'articolo 13, della delega disposta dall'articolo 8 al fine di riordinare e razionalizzare gli interventi e gli organismi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. L'articolo 14 reca invece disposizioni in materia di delegificazione di procedimenti amministrativi. Rilevante è il comma 7, che autorizza il Governo a disciplinare con proprio regolamento i procedimenti di cui all'allegato 1, nonché taluni procedimenti in materia universitaria. Tra i procedimenti indicati dall'allegato, alcuni attengono però all'autotutela del personale docente -ad oggi assicurata nelle sedi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici provinciali -assumendo così implicazioni di carattere giuridico costituzionale, posto il principio della libertà dell'insegnamento sancito dall'articolo 33 della Costituzione. Questa materia, al pari degli esami degli alunni delle scuole, parrebbe pertanto non prestarsi a una delegificazione quale quella delineata dall'articolo in commento.

Il comma 7 dell'articolo 14 autorizza inoltre il Governo a riordinare con regolamento le procedure per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università, ivi compresi gli organismi collegiali di rappresentanza, anche mediante la istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, nonché gli strumenti di intervento per il diritto allo studio e in materia di tasse e di contributi universitari. Per questi profili, che risultano nel complesso condivisibili, sollecitazioni e suggestioni potranno giungere dalla discussione in Commissione, ad esempio in ordine al sistema di contribuzione degli studenti universitari e alla tematica del diritto allo studio.

Disposizioni di particolare rilievo sono contenute nell'articolo 15 in materia di autonomia scolastica. Tale materia è intesa come strettamente collegata al decentramento di funzioni della Pubblica Amministrazione, secondo il quadro generale di riferimento costituito dall'intero complesso dispositivo del provvedimento. L'autonomia scolastica si sostanzia, secondo l'articolo 15, dell'attribuzione della personalità giuridica, la cui realizzazione è affidata, per quanto concerne la definizione delle norme di riferimento, a un regolamento governativo (così il comma 2),

cui spetta altresì l'individuazione dei requisiti dimensionali e dei connotati organizzativi e didattici dell'autonomia, nel rispetto dei principi posti dall'articolo in commento. Positivo appare il fatto che, in materia di autonomia scolastica, venga recepito l'ampio dibattito già svolto in sede parlamentare, segnando al contempo un netto avanzamento, in particolare per la connessione con il complessivo decentramento amministrativo. Ancora, è da valutare favorevolmente la gradualità del processo di conferimento dell'autonomia stessa.

Ricorda poi i momenti salienti del dibattito parlamentare svoltosi in tema di autonomia scolastica nel corso dell'XI e della XII legislatura. In particolare, le motivazioni con le quali l'allora ministro della pubblica istruzione D'Onofrio si oppose alla proposta di stralcio, avanzata dalla Commissione affari costituzionali, di un articolo sull'autonomia scolastica contenuto nel disegno di legge recante proroga di alcuni termini previsti dalla legge n. 537 del 1993 ai fini dell'esercizio della delega legislativa ivi contenuta, appaiono recepite e soddisfatte dall'articolo 15 del provvedimento in esame. Quest'ultimo è inoltre caratterizzato da una sorta di delega regolamentare, disposta dal comma 2, che peraltro dovrebbe fare riferimento non già a criteri generali e principi direttivi, bensì a norme generali regolatrici della materia (secondo il dettato dell'articolo 17 della legge n. 400) anche per chiarire i limiti propri della delegificazione. La scelta della fonte regolamentare come strumento di disciplina appare per il resto convincente, per la flessibilità e la rapidità di interventi correttivi che essa consente, per la possibilità che il Parlamento eserciti un sindacato ispettivo più penetrante rispetto al passato, in quanto il Governo non potrebbe farsi schermo rispetto alle proprie responsabilità con decisioni prese da altri, infine per le più ampie prospettive di tutela in sede giurisdizionale. Il Parlamento può ben decidere peraltro di impegnare il Governo a verifiche periodiche, e può sempre riappropriarsi della materia. Da discutere e approfondire è comunque il dettato del comma 3, relativo ai requisiti dimensionali delle istituzioni scolastiche, per meglio comprendere quale sia l'intendimento del Governo. Risultano invece condivisibili il comma 5, in virtù del riferimento a un contributo statale perequativo quale dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, e il comma 6, che fa riferimento a *standard* di istruzione a livello nazionale.

Illustrate altre disposizioni dell'articolo 15, relative all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole, la relatrice sottolinea come la questione sostanziale sottesa al dispositivo in esame sia costituita dall'esigenza di avvalersi dei risultati di un dibattito già svoltosi, in modo ampio, in sede parlamentare, inserendolo al contempo in un quadro riorganizzativo di più vasta portata. Non era in questa sede possibile affrontare un'altra questione, non meno rilevante, costituita dall'autogoverno della scuola, in ordine alla quale spetta al Parlamento procedere alla riforma degli organi collegiali a seguito di un grande dibattito, risultando insufficiente la via regolamentare. Questa ulteriore iniziativa riformatrice deve procedere insieme con l'auspicata soluzione del problema dell'autonomia scolastica. Rimane che il provvedimento appare degno di essere positivamente considerato dalla Commissione, sia per la parte relativa all'università sia per la parte relativa alla scuola, pur con le modifiche che in quest'ultima materia si ritenga

di dover apportare, in ordine agli elementi problematici sopra richiamati.

Il PRESIDENTE ricorda che, su sua sollecitazione, il presidente della 1ª Commissione permanente, Villone, ha convenuto che il parere, per la parte relativa all'articolo 15, potrà essere utilmente espresso fino al momento in cui la 1ª Commissione giungerà ad esaminare tale articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1169) BRIENZA ed altri: Norme sulla libertà e sull'autonomia delle scuole
(Esame e rinvio)

La relatrice PAGANO illustra il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione in sede referente, connesso per la materia trattata con il disegno di legge n. 1124 sopra esposto, ma che tuttavia non può esservi abbinato a causa della diversa sede in cui ha luogo l'esame. Il testo, agile quanto a struttura, configura una delega che dà facoltà al Governo di riscrivere quasi per intero la legislazione scolastica, addirittura in ordine allo stato giuridico ed economico del personale, al contempo cancellando l'insieme di disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui carattere ordinamentale tuttavia richiederebbe un intervento di modifica strutturato in modo più organico e sistematico, rispetto all'impostazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

26ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il ministro per le poste e le telecomunicazioni Maccanico.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, sottolinea in primo luogo che nel riassetto del sistema delle comunicazioni lo Stato deve essere il garante di un mercato assai complesso all'interno del quale vanno garantiti i principi fondamentali contenuti negli articoli 21 e 41 della Costituzione. Un lavoro assai importante in questa direzione era già stato svolto, nella passata legislatura, dalla «Commissione Napolitano» che aveva sottolineato la necessità della costituzione di un'unica autorità di garanzia per le comunicazioni in vista, appunto, della liberalizzazione progressiva di questo rilevante settore dell'economia, imposta peraltro dall'Unione europea. In questo quadro si inserisce il disegno di legge in titolo il cui obiettivo primario è quello di garantire il pluralismo nel settore e la vigilanza affinché non si creino situazioni di distorsione della concorrenza. L'istituzione dell'autorità di garanzia delle telecomunicazioni si rivolge quindi al settore nella complessità, tanto in relazione alle telecomunicazioni in senso generale quanto in particolare all'emittenza radiotelevisiva ed opera in una realtà molto complessa nella quale si possono rintracciare elementi di modernità come l'estensione della rete pubblica ormai in tutto il paese e di arretratezza come il mancato uso del cavo nel settore dell'emittenza televisiva.

In particolare, in quest'ultimo comparto, ritiene vi debba essere maggiore chiarezza relativamente ai compiti dell'Autorità rispetto alla ripartizione delle frequenze, così come si rende necessario riflettere con maggiore attenzione sulla struttura complessiva di questo organismo come definita dall'articolo 1 del disegno di legge.

Si sofferma quindi brevemente sul problema della separazione contabile ed amministrativa che coloro che detengono concessioni debbono elaborare al fine di evitare sussidi incrociati sottolineando che la questione deve probabilmente essere meglio precisata, così come una riflessione più approfondita deve essere fatta relativamente al problema della sede dell'Autorità. In relazione poi alle questioni relative ai limiti imposti per la raccolta pubblicitaria, fa presente che dalle audizioni informali svolte sin qui dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i soggetti interessati alla riforma di questo mercato, escono risultanze assai differenziate circa gli interessi in gioco; tutti comunque degni di attenta considerazione. In relazione poi alla revisione del piano nazionale delle frequenze, ritiene che il disegno di legge debba essere chiarito con riguardo ai tempi (che sembrano piuttosto brevi), assegnati a tale operazione e alla migliore individuazione di procedure alternative qualora non si riesca a raggiungere questo obiettivo nei tempi previsti. Infine ritiene opportuna una revisione terminologica del testo che può ingenerare confusione in quanto medesimi procedimenti vengono definiti con parole non sempre appropriate sul piano legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(Esame e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 1021)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, propone di esaminare congiuntamente il disegno di legge in titolo con il disegno di legge n. 1021, testè illustrato, data l'analogia dei contenuti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ROGNONI, ritiene che il disegno di legge in titolo rappresenti la necessaria risposta legislativa ad una rivoluzione tecnologica in atto di grande portata. La rivoluzione digitale è infatti una delle sfide più affascinanti e al contempo inquietanti della globalizzazione dell'economia. Alla necessità del riassetto normativo di questo settore hanno dovuto rispondere i paesi più industrializzati del mondo come gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e l'Inghilterra e certamente l'Italia non può ulteriormente rimandare a sua volta questa operazione. D'altra parte le direttive dell'Unione europea spingono irrimediabilmente ad una apertura e liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e per questo occorrono risposte normative adeguate (si pensi ad esempio alla direttiva sulla telefonia mobile o al settore dei *computer*). L'altra grande questione che con il disegno di legge si intende affrontare è quel-

la di un riordino di un settore particolare, e politicamente assai rilevante, come quello dell'emittenza radiotelevisiva. E in questa materia molti sono i problemi a cui il disegno di legge deve dar risposta, problemi nati in parte dal duopolio che finora ha governato questo mercato e che ha ingenerato sia problemi di arretratezza relativamente alle trasmissioni via cavo sia distorsioni nel mercato della raccolta pubblicitaria. L'Italia pertanto è in questo settore specifico in grave ritardo e risente di debolezze strutturali che debbono essere velocemente recuperate. Si rende pertanto necessario chiedersi non solo quali siano gli obiettivi che con il disegno di legge in titolo (e quello appena illustrato dal senatore Besso Cordero) si intendono raggiungere per ovviare a questi ritardi, ma anche riflettere con attenzione sulla situazione di partenza che con il disegno di legge ci si trova ad affrontare.

La promozione del pluralismo e della democrazia per la costruzione di una società globale dell'informazione sembrano essere i punti comuni di tutti i disegni di legge all'esame della Commissione: è pertanto necessario capire se essi contengano gli strumenti necessari per raggiungere tali obiettivi, ovvero se vi sia la giusta considerazione della situazione del mercato attuale e se vi siano strumenti sufficienti ad una modificazione graduale di questa situazione per sanare, in modo rispettoso di tutti gli interessi in gioco, gli elementi di squilibrio attualmente esistenti. È evidente che in particolare il settore dell'emittenza radiotelevisiva, che rappresenta il nervo più scoperto di tutto il sistema delle telecomunicazioni, è quello che ha maggiormente impegnato il Governo nella stesura dei disegni di legge per i quali è stato svolto un lavoro estremamente complesso e assai importante di cui vanno riconosciuti i pregi. In particolare è apprezzabile l'idea della costituzione di una Autorità che abbia il compito, con estrema gradualità, di rimettere ordine nel mercato delle telecomunicazioni in generale e dell'emittenza in particolare. Tuttavia ritiene necessario che su alcune questioni la Commissione operi un approfondimento dei temi disciplinati in alcune norme; in particolare il problema dell'interconnessione tra gestori di rete è questione sulla quale l'Autorità dovrebbe avere poteri più penetranti (in questa direzione per esempio si muove sia la normativa statunitense che quella francese); non è infatti pensabile che la questione possa essere demandata soltanto alla negoziazione tra le parti che potrebbero trovarsi tra di loro in situazioni di forte squilibrio. Diverso è invece il problema dell'accesso alle reti da parte dei fornitori i quali (analogamente a quanto è previsto da altre normative straniere, per esempio quella francese ed statunitense) debbono poter godere di sconti sufficienti per l'accesso in rete al fine di poter agire alla pari con gli operatori che già svolgono attività in questo mercato e quindi al fine di garantire immediatamente una situazione di estrema concorrenzialità tra tutti i soggetti. Connesso ai temi appena ricordati è anche quello dell'*unbundling*, ovvero la possibilità concessa agli operatori di fornire singoli servizi e non pacchetti di servizi. Ovviamente ciò comporterà la necessità di rivedere le concessioni dello Stato con la Telecom.

Vi sono poi altre due questioni che debbono essere attentamente considerate dalla Commissione: in primo luogo vanno meglio precisati i compiti dell'Autorità di garanzia del settore delle telecomunicazioni rispetto a quelli che già sta svolgendo l'Autorità per la concorrenza nel

mercato evitando il rischio di duplicazioni o, peggio, confusione di obiettivi; in secondo luogo vanno meglio chiariti i compiti dell'Autorità stessa e la ripartizione delle competenze al suo interno. Si tratta poi di chiarire, in relazione alle posizioni dominanti, se esse siano punite in sé o se invece si debba punirne l'abuso, anche se, a tal proposito, la Comunità sembra andare verso una punizione della posizione dominante in sé. Una riflessione attenta va poi operata in relazione alla definizione del servizio universale rispetto al quale è da chiedersi se non vi sia una riserva di legge alla quale prestare grande attenzione. Il relatore, in conclusione, nel ribadire la necessità di approvare celermente il disegno di legge per la risistemazione del sistema delle telecomunicazioni conferma la necessità di elaborare un percorso che, nel riequilibrare la situazione di questo mercato, parta dalla situazione esistente in un'ottica di allargamento della platea degli operatori.

Interviene quindi brevemente il ministro MACCANICO per esprimere il proprio ringraziamento alla Commissione che ha con celerità iniziato i lavori sui disegni di legge di riordino del sistema delle telecomunicazioni e fa presente che il Governo sarà disponibile ad accogliere tutti i contributi che opposizione e maggioranza vorranno fornire per il miglioramento dei testi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(339) PASSIGLI. - *Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo*

(1130) DE CORATO ed altri. - *Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni*

(Esame e rinvio. Congiunzione dei disegni di legge nn. 339 e 1130 con il disegno di legge n. 1138)

Il relatore, senatore ROGNONI, propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo con il disegno di legge n. 1138 testè illustrato data l'analogia dei contenuti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

33ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C11ª, 0015°)

Il Presidente SMURAGLIA sollecita tutti i Gruppi a designare un loro rappresentante nel Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge n. 104, 156 e 1070 relativi al collocamento obbligatorio dei disabili. Informa altresì che la prossima settimana, in aggiunta alle altre sedute, la Commissione sarà convocata martedì 1° ottobre 1996, alle ore 14,30 insieme alla 1ª Commissione per l'esame del disegno di legge n. 1, d'iniziativa popolare, in materia di riordino dell'assistenza sociale. Fa presente infine che nella seduta di mercoledì 2 ottobre 1996 il ministro Treu informerà la Commissione sugli esiti finali del confronto del Governo con le parti sociali e gli enti locali in materia di politiche per l'occupazione, nonché sui conseguenti impegni ed iniziative legislative del Governo.

*IN SEDE REFERENTE***(641) DANIELE GALDI: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali****(1059) BORNACIN: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali**

(Rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 641. Esame e rinvio del disegno di legge n. 1059, congiunzione con il disegno di legge n. 641)

Il relatore GRUOSSO informa la Commissione sul disegno di legge n. 1059 che ha la stessa finalità e, nella sostanza, identico contenuto rispetto al disegno di legge n. 641 già illustrato nella seduta di ieri, rilevando altresì che l'unica differenza consiste nel fatto che il primo provvedimento propone di realizzare la soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e di regolamentarne le conseguenze economiche e normative tramite una delega al Governo.

Propone pertanto che l'esame del disegno di legge sia congiunto a quello del disegno di legge n. 641.

La Commissione concorda con la proposta del Relatore.

(799) *BEDIN ed altri: Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa*

(Esame e conclusione)

Il relatore MUNDI illustra brevemente il disegno di legge in titolo, sottolineando l'urgenza di un intervento legislativo in considerazione della vetustà dell'impianto normativo che disciplina la materia della mutualità e dell'assistenza integrativa; fa quindi presente che il testo in esame è identico a quello già approvato dalla Commissione la scorsa legislatura e che l'Assemblea non esaminò a causa della fine anticipata della legislatura: propone pertanto di adottare senza ulteriore discussione, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento, la relazione già presentata nel corso della XII legislatura.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(1124) *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*

(Parere alla 1ª Commissione; seguito e conclusione dell'esame; parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Michele DE LUCA fa presente di aver modificato l'ultimo capoverso del testo illustrato nella seduta antimeridiana del 24 settembre 1996, capoverso che risulta così riformulato: «- appare, infine, evidente la necessità di un raccordo - sotto il profilo della complementarietà - tra il disegno di legge in titolo - senza peraltro che ne risulti rallentato l'iter - e il disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 82), al quale fa riferimento lo stesso protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali e il cui iter legislativo è in stato di avanzata trattazione presso questa Commissione. Al disegno di legge n. 82, il cui titolo è significativamente collegato alla tematica in oggetto ("Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"), sono stati congiunti, nella trattazione, altri tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, di contenuto, almeno per alcune parti, analogo».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere che viene approvato all'unanimità dalla Commissione

la quale conviene anche sulla proposta del Relatore di avvalersi del comma 4 dell'articolo 39 del Regolamento per chiedere alla 1 Commissione che il parere sia stampato in allegato alla relazione.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Intervengono il Sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani, nonché il dottor Angelo Righetti in rappresentanza dell'assessorato alla sanità della regione Friuli Venezia Giulia; il professor Gianni Barro in rappresentanza dell'assessorato alla sanità della regione Umbria; il dottor Vittorio Lamieri in rappresentanza dell'assessorato alla sanità della regione Sardegna.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti delle Regioni

(R048 000, C12ª, 0001°)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 settembre.

Il dottor RIGHETTI riferisce sullo stato di attuazione del programma di superamento degli ospedali psichiatrici nella regione Friuli Venezia Giulia.

Egli fa presente, in primo luogo, che nella regione sussistono due realtà profondamente diverse, quella della Venezia Giulia, dove la costruzione di un sistema di nuova psichiatria risale a esperienze ormai trentennali, e quella del Friuli, dove solo nell'ultimo anno è stato realizzato un processo di sostanziale superamento dell'ospedale psichiatrico.

Nella regione sussistevano infatti l'ospedale psichiatrico di Udine, con le due succursali di Sottoselva-Palmanova e di Sacile.

La prima succursale è stata completamente svuotata, l'ospedale di Udine e la succursale di Sacile, terminato il processo di dimissione a domicilio o in strutture alternative dei pazienti per cui ciò era

possibile, sono state parzialmente trasformate in residenze sanitarie assistite ad esaurimento.

Nell'ambito dell'attuazione della disposizione dell'articolo 3 della legge n. 724 del 1994, la regione sta ponendo particolare attenzione al recupero alla psichiatria dei notevoli patrimoni finanziari costituiti nei passati decenni a favore degli ospedali psichiatrici.

Il professor BARRO riferisce sullo stato del programma di superamento degli ospedali psichiatrici dell'Umbria, osservando che la regione ha ampiamente realizzato il processo di deistituzionalizzazione, in quanto dai 1100 ricoverati del 1965 si è passati agli attuali 97 degenti dell'ospedale di Perugia.

Il professor Barro si sofferma quindi sul programma di potenziamento delle strutture alternative di assistenza psichiatrica, in particolare per quanto riguarda la costituzione di case-famiglia nel bacino di utenza dell'unità sanitaria locale di Perugia.

Il dottor LAMIERI riferisce sullo stato del programma di superamento dei residui manicomiali in Sardegna.

Egli osserva in primo luogo che nella regione la costruzione di un sistema di nuova psichiatria è stata avviata con notevole ritardo e che solo nel 1991 sono state stanziare le risorse -ammontanti a complessivi 50 miliardi circa di cui 30 in conto capitale - per la realizzazione delle strutture alternative di assistenza.

In considerazione di ciò gli *standard* di servizio appaiono tutt'oggi inferiori alla media nazionale; è pertanto necessario il completamento del programma di realizzazione delle strutture alternative, che richiederà almeno un altro anno, prima di poter pensare ad un effettivo superamento dei due residui manicomiali di Sassari e di Cagliari, nei quali sono ricoverati 540 degenti complessivi.

Il senatore MARTELLI, nell'esprimere dubbi sull'effettiva capacità della regione Sardegna di realizzare entro un anno gli obiettivi proposti, osserva che gli ex ospedali psichiatrici di Sassari e Cagliari rappresentano complessi architettonici di notevole pregio, situati all'interno di vaste aree tenute a parco. Egli ritiene quindi che tali strutture, piuttosto che destinate ad usi socialmente meno rilevanti e magari a sedi di strutture burocratiche, potrebbero essere riutilizzate a favore di pazienti non dimissibili.

A tale proposito egli ribadisce che il superamento del manicomio dovrebbe essere inteso come superamento di concezioni del trattamento della sofferenza mentale che non hanno valore terapeutico, piuttosto che come superamento dell'ospedale psichiatrico in sé considerato.

Il dottor LAMIERI fa presente che, quale che sia l'utilizzazione del patrimonio edilizio degli ospedali e delle sue pertinenze, la legge n. 724 del 1994 fa comunque obbligo di vincolare il reddito di tali patrimoni al finanziamento della spesa psichiatrica.

In ogni caso, dove le strutture lo consentono, si sta procedendo alla costituzione di alcune comunità protette all'interno dei vecchi plessi ospedalieri. È però necessario ribadire che tali grandi strutture sono in

gran parte non idonee a realizzare trattamenti alternativi di assistenza psichiatrica e che, comunque, indipendentemente dalla possibilità di un loro parziale riutilizzo psichiatrico, è necessario superare l'idea di una loro specifica destinazione manicomiale, l'idea cioè che quello sia il luogo dove la società relega i suoi cittadini mentalmente sofferenti.

Il dottor RIGHETTI ribadisce la necessità che il patrimonio finanziario e immobiliare, costituito nel corso della lunga storia dell'assistenza psichiatrica intesa come isolamento dei malati, sia utilizzato per finanziare il sistema dell'assistenza psichiatrica, senza con ciò pensare di poter riutilizzare strutture che non sono più connotate come luoghi a valenza terapeutica.

Egli sottolinea quindi che questo processo di salvaguardia e riutilizzazione del vecchio patrimonio ospedaliero a favore di un sistema integrato e territorializzato di assistenza non può essere realizzato dalle regioni senza il sostegno del governo centrale.

In passato gli operatori della nuova psichiatria hanno in qualche modo dato per scontato che tali processi si sarebbero arenati di fronte alle resistenze politiche e culturali delle forze di governo. È pertanto particolarmente preoccupante che, a fronte di un quadro politico nuovo al quale gli operatori della psichiatria guardano con indubbia speranza, si debba tuttora verificare una sostanziale inerzia, di cui è soprattutto sintomo la mancata approvazione delle linee guida per la dismissione, che rischia di danneggiare drammaticamente i circa 25.000 cittadini tuttora ricoverati nelle strutture manicomiali.

Dopo un intervento del senatore BRUNI, che condivide quanto affermato dal senatore MARTELLI circa la necessità di non disperdere in utilizzazioni improprie un patrimonio di edilizia ospedaliera che potrebbe essere positivamente riconvertito, il senatore CAMERINI chiede al rappresentante della Sardegna quale sia a suo parere la motivazione del ritardo della regione e in quale modo si possa fare fronte alla necessità di intervento psichiatrico territorializzato in un bacino di utenza, come quello degli ospedali sardi, così vasto e disperso.

Il dottor LAMIERI osserva in primo luogo che solo nel 1991 ha avuto inizio un processo di superamento del ritardo culturale che aveva determinato il mancato avvio del sistema di nuova psichiatria.

Per quanto riguarda il problema della dispersione della provenienza dei degenti nei due ospedali psichiatrici sardi esso si presenta con caratteristiche indubbiamente accentuate in considerazione delle caratteristiche demografiche della Sardegna.

Peraltro, laddove non è possibile favorire il rientro dei degenti nei comuni di origine, dovrà essere favorita la loro integrazione sociale in quella che è stata l'area di degenza.

Rispondendo ad una domanda del senatore LAURIA in ordine alla presenza nel territorio di ospedali psichiatrici privati, il dottor RIGHETTI fa presente che in Friuli vi è tuttora un certo numero di ricoverati presso strutture del Piccolo Cottolengo.

Il presidente CARELLA osserva che il dato fornito dal professor BARRO circa la permanenza di 97 ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Perugia non coincide con il dato del Ministero secondo il quale non vi sarebbero ricoverati.

Il professor BARRO, dopo aver ribadito il dato precedentemente fornito, osserva che la costruzione di una politica della salute mentale realmente efficace deve tenere nel massimo conto le specifiche situazioni ambientali, trattandosi di una problematica che sfugge alla costruzione all'interno di protocolli terapeutici omogenei e standardizzati.

In questo senso l'attuale processo politico diretto a favorire lo sviluppo delle autonomie e il federalismo può costituire una positiva occasione per realizzare un sistema della salute mentale effettivamente governato dalle regioni, che potranno così realmente assumersi la responsabilità dei risultati conseguiti.

Il dottor RIGHETTI osserva che la discrepanza fra i dati del Governo e quelli della regione Umbria rilevata dal presidente Carella, non è che una conferma della generale inattendibilità dei dati del Ministero della sanità sulla situazione dell'ospedalizzazione psichiatrica, in particolare per quanto riguarda gli operatori privati.

Il presidente CARELLA ringrazia i funzionari intervenuti e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 5) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie

(Doc. XXII, n. 7) DI ORIO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario

(Seguito e congiunzione dell'esame)
(R162 000, C12ª, 0001°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore, senatore MONTELEONE propone che l'esame prosegua congiuntamente.

Concorda la Commissione.

Il relatore illustra la proposta di testo unificato che adotta il titolo del documento n. 7, di iniziativa del senatore Di Orio e di altri senatori, in quanto più ampio e comprensivo.

Per l'articolo 1 egli propone di adottare il testo del documento n. 5, di iniziativa del senatore Martelli e di altri senatori, che consente anche l'acquisizione della documentazione prodotta o raccolta nella dodicesima legislatura dalla precedente Commissione parlamentare d'inchiesta, sopprimendo però al comma 1 il riferimento all'amministrazione dello Stato centrale e periferica dal momento che il destinatario degli elementi conoscitivi raccolti dalla Commissione è il Parlamento, e facendo rife-

rimento, oltre che alla applicazione del decreto legislativo n. 517 del 1993, anche alla sua interpretazione.

All'articolo 2 si propone una puntuale determinazione dei compiti della Commissione mentre all'articolo 3, accogliendo una osservazione della Commissione affari costituzionali, si fissa in due anni dalla data della prima seduta il termine entro il quale la Commissione deve ultimare i suo lavori.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di formazione della Commissione e di nomina del Presidente.

Per gli articoli 5 e 6, relativi ai poteri della Commissione e agli obblighi dei componenti e del personale addetto, si propongono le formulazione del documento n. 5 che appaiono più complete.

Si propone infine di adottare la formulazione del documento n. 7 relativamente all'articolo 7, che consente alla Commissione di avvalersi di collaborazioni esterne, e all'articolo 8, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime apprezzamento per il testo elaborato dal relatore e ritiene che l'opera della Commissione d'inchiesta potrà essere di estrema utilità anche per il Governo, che fin da ora si impegna a fornire ad essa tutta l'assistenza necessaria.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo elaborato dal relatore alle ore 11 di martedì 1° ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DOCUMENTI
XXII, N. 5 E XXII, N. 7**

**ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SUL SISTEMA SANITARIO**

Art. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie, organizzative ed economiche, nonché ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private di ricovero o di degenza e per verificare l'attuazione della normativa in materia, al fine di fornire al Parlamento valutazioni e proposte con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed alla eventuale necessità di modificare tale provvedimento.

2. A tal fine la Commissione acquisirà tutta la documentazione prodotta o raccolta nella XII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 4 ottobre 1994.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie ed organizzative delle strutture di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alle problematiche concernenti l'accesso alle strutture stesse ed ai servizi, ed il relativo funzionamento. La Commissione terrà conto particolarmente dei seguenti aspetti:

a) le liste di attesa sia per il ricovero che per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;

b) i tempi di degenza e l'utilizzazione delle strutture sanitarie per patologia e tipologia di indagini diagnostiche;

c) il fenomeno della migrazione sanitaria all'interno e all'esterno del Paese, per patologia e per tipo di prevenzione diagnostica e terapeutica;

d) la verifica dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università;

e) la riconversione degli ospedali e la riorganizzazione dei servizi territoriali;

f) lo stato di attuazione degli interventi urgenti in materia sanitaria programmati dal Governo;

- g) la sicurezza del sangue;
- h) l'individuazione e la distribuzione del personale all'interno delle strutture nonché l'attività di formazione e di aggiornamento del personale stesso;
- i) l'individuazione e la distribuzione sul territorio delle strutture ospedaliere nelle quali è possibile effettuare l'attività libero professionale *intramoenia*, nonché l'individuazione delle attività svolte;
- l) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;
- m) il sistema delle convenzioni e degli accreditamenti delle strutture private;
- n) la verifica dello stato delle forme integrative di assistenza sanitaria;
- o) la verifica dell'attuazione delle norme in materia di contenimento della spesa farmaceutica.

Art. 3.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dalla data della prima seduta.

Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 162, comma 3, del Regolamento, assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione può acquisire documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.
2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie - ovvero concorre a compiere - atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7.

1. La Commissione si avvale delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 10.

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore FERRANTE, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione di un decreto-legge con il quale si autorizzano limiti di impegno quindicennali per il recupero urbanistico di Venezia, nonché la spesa di lire 1,5 miliardi per interventi urgenti nell'aeroporto internazionale di Pisa. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 10,05.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore: parere favorevole condizionato a emendamenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

5^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: parere favorevole con osservazioni.